



Webinar

LE NOVITÀ APPORTATE DAL D.L. N. 116/2025, CONVERTITO IN L. N. 147/2025

Compliance ambientale, gestione dell'impresa e oneri amministrativi

prof. avv. Luca Geninatti Satè

Torino, 13 ottobre 2025

Compliance integrata e reati ambientali

La **compliance integrata** comporta un approccio strategico alla gestione della conformità normativa all'interno di un'organizzazione.

Questo concetto implica l'integrazione di tutte le attività e i processi legati alla conformità in un sistema coerente e coordinato (in luogo di una gestione isolata o frammentata).

La conformità normativa in materia ambientale è particolarmente sensibile rispetto alle ipotesi di reato ambientale, che rilevano, oltre che sui profili di responsabilità penale personale, anche con riguardo:

- alla **responsabilità amministrativa ex d.lg. n. 231/2001**,
- alla **sussistenza dei requisiti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica**,
- alla **applicazione degli indicatori ESG**,

nonchè alla **reputazione aziendale**

(intesa come l'insieme delle percezioni, delle opinioni e del livello di fiducia che dipendenti, clienti, *stakeholder* e il pubblico in generale nutrono nei confronti di un'azienda: un valore *intangibile* ma grandemente significativo).

Valutazione del rischio e reati ambientali

La **valutazione del rischio** assume quindi, rispetto ai reati ambientali, una funzione strategica, e ciò a *maggior ragione* a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito nella l. 3 ottobre 2025, n. 147, che ha incrementato e ridefinito le ipotesi di reati ambientali che costituiscono reati presupposto rispetto alla **responsabilità amministrativa ex d.lg. n. 231/2001**.

La particolare strutturazione delle nuove ipotesi di reato comporta infatti la necessità che l'analisi del rischio non si limiti alla valutazione delle condotte tipiche dei reati presupposti, ma si estenda a verificare quali situazioni, eventi o comportamenti possono in concreto determinare il rischio di contravvenire le norme ambientali.

La valutazione del **rischio inerente** (ossia: il rischio potenziale di commissione del reato, in assenza di presidi e di controlli) richiede quindi **un'analisi puntuale**, collocata in un contesto **adeguatamente formato** e supportata a livello specialistico.

Nuovi reati presupposto nel codice penale

Art. 452-septies

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, **intralcia o elude** l'attività di vigilanza e controllo **ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro**, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-terdecies

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi **obbligato** per legge, **per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica**, non provvede alla **bonifica**, al **ripristino** o al **recupero** dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 452-quaterdecies

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, **cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce** abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Omessa bonifica (art. 452-terdecies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi **obbligato** per legge, **per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica**, non provvede alla **bonifica**, al **ripristino** o al **recupero** dello stato dei luoghi.

Rispetto ai provvedimenti che impongano obblighi di bonifica, ripristino o recupero (anche in relazione a misure di sicurezza d'emergenza) senza fondarsi su di una accertata responsabilità ambientale, occorre valutare la tempestiva impugnazione in giudizio.

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 7 agosto 2024, n. 32117

Il delitto di omessa bonifica presuppone una condotta avente potenzialità inquinanti.

Tuttavia, l'obbligo di ripristino o recupero può anche non derivare da una condotta inquinante, ma dallo svolgimento di particolari attività, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Direttiva 2004/35/CE, che si applica “*al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività*”, attività fra cui si annoverano - per esempio - gestione dei rifiuti, scarichi in acque superficiali o impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (cfr. Allegato 5 alla Parte VI del d.lg. n. 152/2006).

Traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*)

Chiunque, al fine di **conseguire un ingiusto profitto**, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti

↓

rilevanza dell'interesse dell'impresa rispetto ai profili di responsabilità amministrativa ex d.lg. n. 231/2001: rinvio.

↓

La valutazione del rischio deve estendersi a valutare molteplici fattispecie, fra le quali:

- la possibilità che siano ceduti come “prodotti di scarto” beni che, non avendo le caratteristiche dei “sottoprodotti”, sono invece qualificabili come rifiuti;
- la strutturazione del sistema di deleghe in materia di redazione e sottoscrizione dei FIR;
- la ricomprensione dei vari segmenti dell'attività produttiva nelle autorizzazioni vigenti (dato l'avverbio “abusivamente”);
- la conformità normativa dei processi aziendali di gestione dei rifiuti, incluso il loro stoccaggio (data l'ampiezza e genericità della condotta “comunque gestisce”).

Responsabilità 231 e reati ambientali

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 22 giugno 2024, n. 27148

Sulla base della giurisprudenza di legittimità in materia di interesse e vantaggio (*ex multis*, Cass, SS.UU, sent. n. 38343/2014) e sull'alternatività tra i canoni di imputazione soggettiva (Cass. Pen., sez. II, sent. n. 295/2018) la Cassazione ritiene che sia *“commesso nell'interesse dell'ente”* il reato da cui l'ente stesso ha tratto un vantaggio consistente *“nell'aver utilizzato per la gestione dei rifiuti un sito senza adottare alcun presidio ambientale al di fuori di qualsiasi autorizzazione amministrativa, controllo e prestazione di garanzie fideiussorie (richieste per il sito autorizzato)”*, individuando il vantaggio sotteso all'illecito 231 contestato nel ***“risparmio di spesa, connesso alla mancata predisposizione dei presidi ambientali e alla mancata presentazione delle, altrettanto necessarie, garanzie finanziarie”***.

Il risparmio di spesa derivante dall'omissione degli strumenti e delle procedure di tutela ambientale, oltre che da un'adeguata preliminare valutazione del rischio, è quindi idoneo a integrare il vantaggio legato alla commissione dell'illecito ambientale.

Responsabilità 231 e reati ambientali

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 22 giugno 2024, n. 27148

La giurisprudenza ritiene “*generico e lacunoso*”, soprattutto con riferimento ai reati ambientali, un modello organizzativo in cui “*in merito ai rifiuti si dà atto che gli stessi sono gestiti conformemente alle normative vigenti oppure mediante l’applicazione di rigide procedure di controllo sull’affidabilità dei fornitori. Non è previsto null’altro*”, mentre in relazione al rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque il modello “*dà atto di procedure, istruzioni operative, rispetto dei requisiti ambientali etc., ma nulla è previsto in concreto, non sono indicate le misure da adottare e da chi*”.

In questi casi, la giurisprudenza ritiene sussistere una “**colpa di organizzazione**” dell’ente, specificando che il modello organizzativo **deve considerare anche i rischi specifici legati all’attività d’impresa non solo per *genus*, ma anche per *species*: nel *genus* reati ambientali, infatti, si compendiano una serie di *species* che non possono – per struttura normativa e per caratura offensiva – essere prevenuti attraverso un’unica procedura di *risk management*, ma è necessario che a ciascun rischio ambientale si accompagni una procedura di gestione di quel rischio specifico.**

Responsabilità 231 e reati ambientali

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 22 giugno 2024, n. 27148

Pertanto:

“le peculiarità dei reati ambientali determinano la necessità che la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato, non essendo pienamente configurabile una modalità attuativa unitaria per il gruppo di questi reati, che possono essere commessi, nell’ambito dell’attività d’impresa, con modalità che nella pratica possono risultare estremamente eterogenee e disparate”.

“In materia di reati ambientali [...] il modello di organizzazione e gestione, per avere efficacia esimente, deve essere adottato in riferimento alla specifica struttura e tipo di attività dell’impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l’ambiente; esso, inoltre, deve essere efficacemente attuato, mediante l’istituzione dell’organismo di vigilanza (salvi i casi di cui all’articolo 6, commi 4 e 4-bis, d. lgs. 231/2001) dotato di concreti poteri di controllo e la previsione di sistemi di revisione periodica, che garantiscano la «tenuta» del modello nel tempo”.

***Compliance* integrata e (nuovi) reati ambientali**

Torino, 13 ottobre 2025

prof. avv. Luca Geninatti Satè